



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1641 DEL 30/11/2021

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13), SELEZIONE, CERNITA e RIDUZIONE VOLUMETRICA (R12) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (METALLI).
DITTA: COMPOSTELLA ROTTAMI S.R.L. (P.IVA 02013760240).
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA DELLE INDUSTRIE, 11 NEL COMUNE DI CARTIGLIANO.**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la Ditta Compostella Rottami s.r.l. - con sede legale ed operativa in Via delle Industrie n. 11 nel comune di Cartigliano ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio del progetto di recupero rifiuti approvato con provvedimento n. 560 del 21/05/2020;
- è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di V.I.A., con la determinazione dirigenziale n. 347 del 10/03/2020, a seguito del parere n. 04/2020 espresso dal Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.) per la V.I.A..

Considerato che

- la Ditta con comunicazione del 02/03/2021, prot. n. 8851, ha attestato la fine lavori in data 05/12/2019 e presentato la polizza fideiussoria e la planimetria;
- con la medesima nota prot. n. 8851 del 02/03/2021, è stato comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio ed è stato trasmesso il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto;
- con nota agli atti prot. n. 29628 del 09/07/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione tecnica relativa al collaudo funzionale dell'impianto di recupero rifiuti, firmato in data 07/07/2021 a cura dell'ing. Ruggero Rigoni, richiedendo contestualmente l'autorizzazione all'esercizio;
- risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA n. 04/2020.

Visto:

- l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto comunicato con nota prot. n. 34481 del 10/08/2021, con successiva richiesta di integrazioni con nota prot. n. 39393 del 16/09/2021;
- il riscontro da parte della ditta alla citata richiesta, presentato in data 22/09/2021, prot.n. 40366;
- il sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell'Arpav in data 14/09/2021 (verbale sopralluogo prot. n. 39130 del 15/09/21), nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di collaudo presentata.

Dato atto che non risultano pervenute osservazioni o pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

Visti gli Attestati di Conformità n. 103943-2011-OHT-ITA-DNV, per le disposizioni di cui all'art. 6 del Reg. UE n. 333/2011, e n. 155524-2014-E-ITA-DNV, per le disposizioni di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 715/2013, rilasciati da DNV GL alla Ditta e trasmessi alla Provincia con nota agli atti al prot. n. 40366 del 22/09/2021.

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dall'art. 14-bis della Legge n.128 del 02/11/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 03/09/2019, n.101, che disciplina la "Cessazione della qualifica di rifiuto" e che, a tal fine, in fase di istruttoria sono stati valutati i rifiuti in ingresso ammissibili e relative caratteristiche, processi e le tecniche di trattamento codificate dall'operazione di recupero, nonché le caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, il tutto riportato sinteticamente in Allegato 1 al presente provvedimento.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *"Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i."*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n.107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n.2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000 n.3 e 16.04.1985 n. 33.

Visto il Decreto Presidenziale n. 11 del 24/11/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023. Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2021/2023 approvato con Decreto presidenziale n. 11 del 12/02/2021;

DETERMINA

- Che la Ditta Compostella Rottami s.r.l., con sede legale ed operativa in Via delle Industrie n. 11 nel comune di Cartigliano, è autorizzata all'esercizio dell'impianto con messa in riserva (R13) e selezione, cernita e riduzione volumetrica (R12), finalizzata al recupero (R4) di rifiuti non pericolosi a matrice metallica.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici in fognatura, con validità fino al **30/11/2031**.
- La revoca dell'iscrizione n.66 al Registro provinciale delle attività di recupero rifiuti dalla data di ricevimento del presente provvedimento; il presente provvedimento sostituisce l'AUA n.02/2015.

FA OBBLIGO

Alla Ditta Compostella Rottami s.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La Ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto allegato alla documentazione agli atti in data 22/09/2021, prot. n. 40366.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La Ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La Ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La Ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la Ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le EoW generate ed i rifiuti prodotti, le analisi dello scarico e i controlli periodici dell'impatto acustico, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. Le garanzie finanziarie (polizza fideiussoria e polizza R.C.) devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, dovrà far pervenire al Servizio Rifiuti VIA VAS, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

Gestione delle aree

8. La Ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot. n. 9704 del 28/02/2020.
9. La Ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo

tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.

10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti

11. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni consentite, riportate nell'**Allegato 1**.
12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
 - a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **30.000 tonnellate**
 - b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **1.950 tonnellate**
 - c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività) **284 tonnellate**
di cui **2,5 tonnellate** di rifiuti pericolosi
 - d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: **250 tonnellate**
 - e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: **30.000 tonnellate**
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) Messa in riserva (R13) finalizzata alle operazioni di messa in riserva e/o di recupero con produzione di EoW;
 - b) Messa in riserva (R13) e successivo raggruppamento e/o cernita (per separazione di componenti recuperabili) e riduzione volumetrica (R12) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti dall'operazione di raggruppamento, dovrà essere riferita al medesimo codice di ingresso in caso di rifiuti con il medesimo codice CER; in caso di raggruppamento di rifiuti con diversi codici CER, dovrà essere attribuito il relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
 - c) attività di recupero operazione R4 di produzione di EoW, così come indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
14. Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.
15. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone, nel caso di rifiuto in ingresso, il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Gestione End of Waste

16. Il ciclo di recupero relativo al materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto definito come:
 - a) **“EoW conforme al Regolamento UE n. 333/2011”**;
 - b) **“EoW conforme al Regolamento UE n. 715/2013”**.
17. La quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio è di :
 - 940 tonnellate - EoW Regolamento UE n. 333/2011;
 - 25 tonnellate - EoW Regolamento UE n. 715/2013.
18. Lo stoccaggio non è sottoposto a limite temporale in quanto non si tratta di prodotto deteriorabile; il riferimento è pertanto riferito unicamente alla quantità massima stoccabile.
19. Le condizioni sugli specifici utilizzi di cui alla prescrizione n.16, sono specificate nell'Allegato 1 al presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 184-ter, c.1, si intendono rispettate in quanto

conformi ai citati regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.

20. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento delle certificazioni EoW in conformità ai Regolamenti n.333/2011 e 715/2013.

Gestione degli scarichi idrici

21. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque di dilavamento depurate in fognatura. L'attivazione dello scarico è subordinata alla stipula del contratto con il Gestore della pubblica fognatura.
22. Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti indicati dal Gestore della fognatura, ETRA spa.
23. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
24. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente al Gestore ed all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di pretrattamento.

Gestione impatto acustico

25. La Ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, mediante specifica indagine fonometrica, finalizzata sia alla verifica del rispetto dei limiti acustici di emissione e differenziali; del monitoraggio dovranno essere avvertiti preventivamente ed in forma scritta tanto il Comune quanto l'ARPAV e con questa dovranno essere concordate modalità e punti di rilevamento. Nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, concordati con Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Ditta è obbligata:

- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- b) a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di catasto dei rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad

acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021).

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Cartigliano, al SUAP del Comune di Cartigliano, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'ULSS n. 7 Pedemontana, al Comando Provinciale dei VV.FF., ad ETRA spa.

Sottoscritta dal Dirigente

Filippo Squarcina

con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI

ALLEGATI - ELENCO RIFIUTI CER COMPOSTELLA ROTTAMI

(impronta: 1C6B5C65C0A8E2384E6DD33929DE3482D3E688587A1B0BBEF7A187E5C320007B)